


08/06/2020

# LA RIPARTENZA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

*Aggiornamento al 08/06/2020*



Non è ancora ripartita in tutte le Regioni la formazione professionale. Solo 12 Regioni consentono agli organismi di formazione di realizzare attività di formazione in presenza.



Regioni Ripartenza Completa	Regioni Ripartenza Parziale
<b>Abruzzo</b>	<b>Campania</b>
<b>Basilicata</b>	<b>Calabria</b>
<b>Emilia- Romagna</b>	<b>Lazio</b>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>Marche</b>
<b>Liguria</b>	<b>Puglia</b>
<b>Lombardia</b>	<b>Toscana</b>
<b>Molise</b>	<b>Trentino Alto Adige</b>
<b>Piemonte</b>	<b>Umbria</b>
<b>Sardegna</b>	
<b>Sicilia</b>	
<b>Valle D'Aosta</b>	
<b>Veneto</b>	

Si riportano di seguito stralci delle ordinanze regionali relative alla formazione professionale.

## **Regione Abruzzo**

### **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 67 del 28 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo - Disposizioni.**

Decreta di consentire, pertanto, a decorrere dal 28 maggio 2020 sul territorio regionale:

- *la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione a competenza regionale, nella modalità in presenza;*
- *la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute degli allievi tirocinanti.*

### **RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## **Regione Basilicata**

### **ORDINANZA n. 25 del 1 giugno 2020**

*5. E' consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso l'esercizio degli stage e dei tirocini extracurriculari in modalità in presenza negli ambiti di lavoro ove non vi siano restrizioni all'esercizio delle attività, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte dei soggetti ospitanti tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate alle attività di laboratorio, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Nei luoghi di lavoro resta ferma l'applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e parti sociali, nonché di altri protocolli sottoscritti per settori di singola competenza nonché dei protocolli in aggiornamento dei medesimi.*

*6. E' consentita, a soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la prestazione in presenza di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, nonché gli esami finali e le attività di verifica, tutoraggio, accompagnamento e orientamento dei diversi percorsi professionali, previa organizzazione degli spazi al fine da ridurre il rischio di assembramento, a condizione che sia assicurata un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate alle attività di laboratorio, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL e che siano applicate le indicazioni tecniche e operative definite nelle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", scheda Formazione professionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all' allegato I O del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.*

7. E' consentito agli enti pubblici e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento in modalità in presenza sia della parte teorica sia delle attività pratiche o di laboratorio, degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate al settore della formazione professionale e della formazione tecnica superiore, avuto riguardo anche alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

8. Tra le attività formative di tipo laboratoriale, di cui al comma 8, rientrano altresì le attività formative, effettuate da soggetti pubblici o privati, quali i corsi musicali e i corsi hobbistici, purchè svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all' allegato I O del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

9.E' consentita l'attività degli informatori scientifici del farmaco, agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, sanitari e di cosmetici, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato I O del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

10. Sono consentite, ferme quelle già autorizzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui all' allegato I O del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, le attività dei servizi di istruzione di cui al codice ATECO 95.5 (tra cui i corsi sportivi e ricreativi, formazione culturale, autoscuole, scuole e corsi di lingua), delle agenzie di commercio e immobiliari, le attività di gestione dei parchi, orti botanici, giardini zoologici, delle riserve naturali e simili.

### **RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## **REGIONE CAMPANIA**

### **Ordinanza n.55 del 05/06/2020**

*Attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all'Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data*

### **Ordinanza n.52 del 26/05/2020**

*A far data dal 28 Maggio 2020 sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo- quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, nel puntuale rispetto del protocollo allegato sub al presente provvedimento*

**RIPARTE LA FORMAZIONE PRATICA, DI LABORATORIO, DI STAGE E RELATIVA AGLI ESAMI FINALI, NON LA FORMAZIONE D'AULA**

## **REGIONE CALABRIA**

**Nota n163309 del 14/05/2020 Ripresa attività formative on the job e tirocini**

Riattivazione a partire dal 25 Maggio 2020 di tirocini curriculari ed extracurriculari e delle attività formative on the job, previsti nell' ambito di Avvisi indetti dallo scrivente Dipartimento, nonché dei tirocini extra curriculari aventi quali soggetti promotori i Centri per l'impiego e autofinanziati dai soggetti ospitanti

**RIPARTE LA FORMAZIONE ON THE JOB, NON LA FORMAZIONE D'AULA**

## **Regione Emilia- Romagna**

*Da lunedì 25 maggio, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione hanno la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo: in laboratorio, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature; in spazi attrezzati, con le necessarie strumentazioni, nonché in spazi aperti. Oltre agli stage in azienda che riguardino attività economiche che non siano sospese, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza.*

*Lo stage deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro dove si realizza e rispettare le Linee guida regionali per la Formazione professionale).*

*Da lunedì 8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le disposizioni dettate dalle Linee guida regionali per la Formazione professionale).*

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 16/PC**

**3 giugno 2020: ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Ordina

*che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:*

*[...]*

*s) formazione professionale*

*3. che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle*

*effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici.*

*La presente ordinanza ha validità dal 4 giugno 2020 al 30 giugno 2020.*

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## **REGIONE LAZIO**

**Nota - numero 468468 del 28/05/2020**

**Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 e DGR 307 del 22/5/2020.**

**Indicazioni operative. Indicazioni operative.**

*Ciò evidenziato, è attualmente possibile erogare in presenza, osservando rigidamente le prescrizioni di cui alla citata Ordinanza:*

- Il monte ore di formazione pratica, che comporta l'utilizzo di laboratori e/o attrezzature;*
- Gli esami, in particolare quelli che richiedono la prova prestazionale in presenza;*
- Lo stage/tirocinio curriculare, nelle sedi delle attività produttive ed economiche di cui è consentita la riapertura e nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza.*

*Rientrano nelle attività erogabili in presenza, laddove non siano realizzabili a distanza, anche le attività strettamente propedeutiche e funzionali, quali ad esempio l'orientamento individuale, il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, le selezioni per l'accesso ai corsi e l'accompagnamento al lavoro.*

*Anche la componente formativa di ogni tipologia di apprendistato è realizzabile in presenza presso le aziende/luoghi produttivi dove è consentita l'attività e nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza.*

*In base alle attuali disposizioni, l'unica attività attualmente non realizzabile in presenza è il monte ore teorico dei corsi di formazione, di cui è stata già da tempo consentita comunque l'erogazione con modalità a distanza; per la riattivazione anche di questa componente, è attesa l'approvazione del prossimo DPCM, tenuto conto che è già stata inviata al Governo la proposta interregionale per la completa riapertura delle attività formative (scheda formazione dell'Atto N° 20/92/CR01/COV19).*

**RIPARTE LA FORMAZIONE PRATICA, DI LABORATORIO, DI STAGE E RELATIVA AGLI ESAMI FINALI, NON LA FORMAZIONE D'AULA**

## **REGIONE LIGURIA**

**Ordinanza n 36/2020**

Ordina

*di concedere la riapertura a far data dalla adozione del presente atto, nel pieno rispetto delle linee guida di cui al punto 1 della ordinanza 35/2020 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, delle seguenti attività:*

*[...]*

*Attività di formazione (Formazione professionale) nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) di seguito indicate:*

- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;*
- scuole e corsi di lingua*

## **RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

### **REGIONE LOMBARDIA**

**Ordinanza n 555 del 29 Maggio**

*Tirocini e formazione professionale*

1. *E' consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività. I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763.*

2. *E' consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda "Formazione Professionale" di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza.*

## **RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

### **REGIONE MARCHE**

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 188 del 05 Giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 in materia di formazione.**

*È consentito, a far data dal 08/06/2020, ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione di seguito indicati:*

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;*
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts, ecc.);*
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;*
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;*
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale; - percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;*
- percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese.*

2 *La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all'interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire e ridurre il rischio di contagio definite nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2020 (20/94/CR01/COVID19).*

*3 Lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida di cui al punto 2 previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.*

*4 E' consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle linee guida di cui al punto 2.*

*5 E' consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione di cui al punto 1 di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento degli esami a distanza relativi a corsi di formazione obbligatoria", nel rispetto delle linee guida di cui al punto 2. 4*

*6 L'organizzazione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 deve tenere conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.*

**RIPARTE LA FORMAZIONE PRATICA, DI LABORATORIO, DI STAGE E RELATIVA AGLI ESAMI FINALI, NON LA FORMAZIONE D'AULA, ECCETTO QUELLA RELATIVA ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## **REGIONE MOLISE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 32 DEL 28-05-2020  
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  
ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33 E DEL  
D.P.C.M. DEL 17 MAGGIO 2020. AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE  
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE APPROVATE CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DEL MOLISE N. 31 DEL 17 MAGGIO 2020 (ORDINANZA/2020/32/28-05-2020)**

*Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 sono sostituite dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.*

*1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.*

Le linee guida fanno riferimento anche al settore della formazione professionale

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**



## REGIONE PIEMONTE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 - 5 giugno 2020

*È consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 Maggio 2020 n 33*

- *l'attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese*
- *l'attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l'utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative professionali*
- *i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza*
- *i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza*

*Le suddette attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Formazione professionale" contenuta nelle "Linee Guida per la Riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## REGIONE PUGLIA

**BURP – Regione Puglia ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2020, n. 244**

*A decorrere dal 30 maggio 2020, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza esclusivamente la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l'attività in laboratorio con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti - nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non siano sospese. Tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza.*

*Il soggetto che eroga attività di formazione dovrà realizzare le attività pratiche nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza.*

*Il tirocinio curriculare dovrà essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nelle linee guida regionali previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.*

**Art. 3**

*A decorrere dal 30 maggio 2020, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono svolgere gli esami finali in presenza allorché sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza in quanto necessita dell'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti oppure allorché la specificità del profilo professionale e, pertanto delle competenze oggetto di valutazione, richieda lo svolgimento di prove tecnico pratiche. Tanto nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza.*

**RIPARTE LA FORMAZIONE PRATICA, DI LABORATORIO, DI STAGE E RELATIVA AGLI ESAMI FINALI, NON LA FORMAZIONE D'AULA**

## **REGIONE SARDEGNA**

**ORDINANZA N. 27 DEL 2 GIUGNO 2020** Oggetto: **Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

*sono consentite le seguenti attività:*

[...]

*j) tirocini extracurricolari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore;*

*k) tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, effettuati per il raggiungimento di qualifiche professionali, anche regolamentate da specifici accordi tra Stato e Regioni;*

[...]

*o) formazione professionale;*

*Art. 8) A far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli di sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione Generale della Sanità. Nelle more della definizione di tali protocolli, potranno osservarsi per analogia ed in quanto compatibili quelli già adottati per gli Enti lirico sinfonici.*

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## **REGIONE SICILIA**

**Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020**

Art. 7 (attività commerciali e artigianali) Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio, le scuole ed i centri di formazione professionale e linguistica e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, ovvero le attività ed i servizi di formazione in generale, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi e gli strumenti utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l'espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti.

art. 11

(stage professionali e tirocini formativi)

Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti

Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuali

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## **REGIONE TOSCANA**

**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 60 del 27 Maggio 2020**

*Disposizioni per percorsi di formazione*

10. è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;

11. la parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all'interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo di cui al punto 10, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 5;

12. lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività;

13. è consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 5;

14. è consentito ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria", nel rispetto delle misure indicate nell'allegato sopra citato;

15. in ogni caso l'organizzazione delle attività di cui ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL

**RIPARTE LA FORMAZIONE PRATICA, DI LABORATORIO, DI STAGE E RELATIVA AGLI ESAMI FINALI, NON LA FORMAZIONE D'AULA, ECCETTO QUELLA RELATIVA ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## **REGIONE TRENINO ALTO ADIGE**

*Ad eccezione di quanto previsto ai commi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore.*

### **Formazione bloccata**

## **REGIONE UMBRIA**

### **ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**29 maggio 2020, n. 29**

#### **Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 – Riavvio a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese**

*A decorrere dal 3 giugno 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e dei principi contenuti nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza - è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività formativa la realizzazione delle seguenti attività:*

- a) i tirocini curricolari che riguardino attività economiche che non siano sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali e nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il settore, l'attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio ;*
- b) la parte pratica dei percorsi formativi per le attività svolte in laboratorio o che prevedano l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza ;*
- c) gli esami finali in presenza laddove sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza perché prevede l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, o perché la specificità del profilo professionale e delle competenze oggetto di valutazione richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali ;*
- d) con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza, erogare formazione in presenza nei casi in cui non sia possibile erogare l'attività formativa a distanza o limitatamente alla parte pratica prevista come obbligatoria nei relativi corsi di formazione, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica.*

**RIPARTE LA FORMAZIONE PRATICA, DI LABORATORIO, DI STAGE E RELATIVA AGLI ESAMI FINALI, NON LA FORMAZIONE D'AULA, ECCETTO QUELLA RELATIVA ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## **REGIONE VALLE D'AOSTA**

**ORDINANZA 231 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 5 GIUGNO 2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. RIAVVIO DI ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI. ORDINANZA AI SENSI DELL' ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. REVOCA DELL'ORDINANZA N. 207 DEL 17 MAGGIO 2020**

*Ordina il riavvio delle seguenti ulteriori attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 6 Giugno 2020:*

- *le attività formative in presenza svolte da organismi formativi, da scuole di lingua, da enti pubblici e da soggetti privati da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali, nonché la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani*

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**

## **REGIONE VENETO**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 55 del 29 maggio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.**

*Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'allegato 1)*

*[...]*

*19. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);*

*In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;*

è in vigore dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020

**RIPARTE LA FORMAZIONE IN AULA, IN STAGE, IN LABORATORIO**